

Studio Legale Ruta & Associati  
Corso Vittorio Emanuele II n. 23  
CAMPOBASSO  
rutaassociati@pec.it

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER**  
**CON ORDINANZA COLLEGALE N. 1066 DEL 24.01.2020 PUBBLICATA IL 27.01.2020**  
**NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 10235/2019**  
**UDIENZA PUBBLICA 3 GIUGNO 2020**

**Nell'ambito del giudizio N. 10235/2019** introdotto dalla società Mediasix s.r.l. (p.i. 01899410672) titolare del marchio TVSEI, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 1066 DEL 24.01.2020 PUBBLICATA IL 27.01.2020**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle pronunce appena ricordate, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati" sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso introduttivo n. 10235/2019 ed i successivi motivi aggiunti proposti da Mediasix s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

quanto al ricorso introduttivo: 1. Della interlocutoria pubblicata sul sistema SICEM del Ministero dello sviluppo economico in data 11.07.2019 con la quale la società ricorrente è stata definitivamente esclusa dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui al DPR 146/2017 (doc.2). Di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota interlocutoria del 16.05.2019 (doc.3); la graduatoria delle domande ammesse a contributo per l'annualità 2018 ove pubblicata ed i relativi provvedimenti di approvazione di estremi, allo stato, sconosciuti.

Quanto ai motivi aggiunti: 1. Del provvedimento prot. 0060819 dell'11.10.2019 con il quale il Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico, a seguito il riesame disposto dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 5650/2019, ha confermato l'esclusione di Mediasix S.r.l dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale (doc.2); 2. Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota prot.55550 DEL 20.9.2019 (doc.3); la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B (doc.4), e del relativo decreto di approvazione prot. n. 0061059 del 14.10.2019, pubblicato in pari data (doc.5), nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti conseguenti e/o connessi. 3. di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

La ricorrente ha altresì chiesto sia in sede di ricorso introduttivo sia in sede di motivi aggiunti la riammissione nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale nel posto ad essa spettante.

\*\*\*

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **1066/2020** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.

In particolare, **con il ricorso introduttivo del giudizio n. 10235/2019** la società Mediasix s.r.l. titolare del marchio TVSEI ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico l'ha esclusa dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'emittenza televisiva a carattere commerciale per l'anno 2018 di cui al DPR 146/2017.

Con il primo motivo di ricorso rubricato "**I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI CUI ALL'ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.**

- **ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**" la ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione dai contributi per le tv commerciali per l'annualità 2018 evidenziando, al punto I.1. del ricorso, l'illegittimità del provvedimento ministeriale nella parte in cui l'amministrazione non ha motivato alcunchè in ordine alla eventuale non condivisibilità delle controdeduzioni pur articolate già fornite dalla ricorrente in data 20.05.2019, ribadendo quanto preannunziato con la nota del 16.05.2019 in ordine alla asserita strumentalità di tre assunzioni che sarebbero state effettuate da Mediasix al solo fine di raggiungere il requisito di un numero minimo di 8 dipendenti (di cui 2 giornalisti), al momento della presentazione delle domande. La società ha censurato tale operato evidenziando, come già fatto in occasione per le annualità precedenti, che la disposizione di cui all'art. 4 del DPR n. 146/2017 abbia un contenuto oltremodo chiaro non lasciando spazio ad una interpretazione difforme dal dato letterale che costituirebbe un'inammissibile integrazione della norma con efficacia novativa ed una violazione dei principi secondo cui ubi lex voluit, dixit. In particolare in alcun punto la norma prevede che i dipendenti debbano essere mantenuti in servizio per un periodo di tempo più meno lungo, ma

soltanto che ove l'emittente intenda conseguire il contributo pubblico anche per l'anno 2019, gli 8 dipendenti di cui 2 giornalisti debbano aver lavorato alle dipendenze della emittente per tutto il biennio precedente (ovvero per tutto il 2017 ed il 2018) e debbano ancora essere in attività alla data di presentazione della domanda per l'annualità 2019. Dunque il dato normativo non lascia margini interpretativi e tuttavia nonostante il TAR Lazio, con ord. Coll 1904/2019, abbia accolto l'istanza cautelare su analogo motivo di ricorso (rg. N. 2229/2019 - annualità 2017), ritenendo sussistenti "apprezzabili profili di fumus boni iuris" l'amministrazione ha ribadito il proprio avviso anche per l'annualità 2018 affermando che essendo la ratio legis quella del sostegno dell'occupazione "Il numero minimo di dipendenti e giornalisti conseguiti al momento della presentazione della domanda deve essere mantenuto nel tempo..." e che ciò si evincerebbe "dall'intero dettato normativo". Così operando, tuttavia, l'amministrazione ha dato luogo ad una inammissibile operazione ermeneutica volta a suffragare la tesi della fittizietà delle assunzioni ed a giustificare un'estromissione invero illegittima reiterando precedenti provvedimenti già ampiamente censurati sul presupposto che l'interpretazione della norma, così come effettuata dal Ministero non solo non risulta tipizzata dalla stessa, ma ne viola la stessa formulazione letterale e teleologica oltre ad apparire finanche di incerto significato cronologico ed altrettanto incerta applicazione concreta, non essendo chiari i parametri temporali a fronte dei quali l'amministrazione riterrebbe ammissibili, ai fini del raggiungimento del requisito del numero minimo dei dipendenti, eventuali contratti di lavoro a tempo determinato. Con il punto I.2. ha inoltre evidenziato come il DPR 146/17 non abbia previsto alcun requisito, ai fini dell'ammissione, diverso dal numero di dipendenti presenti in organico al momento della presentazione della domanda. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione per insussistenza della fattispecie contestata, nonché per violazione del principio di legalità. Peraltro, il DPR 146/17 attraverso il riferimento/eccezione alla via transitoria "per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018", consente di creare occupazione attraverso un percorso-processo graduale; infatti per le prime 3 annualità prende in considerazione il numero di occupati alla data di presentazione della domanda (non dalla data) e non prevede alcun obbligo di mantenere gli stessi dipendenti negli anni successivi, o per periodi prolungati, mentre dall'anno 2019, il nuovo parametro di ammissibilità è stato sostituito con il "numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda", ciò in quanto il regime transitorio si riferisce a requisiti da possedersi in annualità (biennio ante 2018) anteriori all'entrata in vigore del DPR 146/17 tali da richiedere una normativa speciale, limitata e pertanto destinata ad essere superata da quella ordinaria, e diversa, prevista per le annualità successive (dal 2019 in poi), per le quali è stata appunto richiesta la media degli occupati nel biennio precedente, allorché le suddette disposizioni erano, appunto, già in vigore.

Al punto I.3. del ricorso introduttivo la ricorrente ha censurato lo sviamento di potere da cui risultano affetti i provvedimenti impugnati tenuto conto che l'interpretazione resa, secondo cui l'obiettivo della riforma sarebbe quello "...del sostegno all'occupazione nel settore e tale obiettivo verrebbe eluso in presenza di assunzioni di durata talmente breve da non determinare l'effettivo e stabile incremento occupazionale..." è poi smentita in fatto dalle graduatorie già pubblicate per le annualità pregresse, nelle quali le emittenti che si sono viste collocare nei primi 100 posti della graduatoria non corrispondono a quelle che vantano un maggior numero di dipendenti, bensì a quelle con il più alto punteggio conseguito sul dato auditel, dato che, tuttavia, nulla ha a che vedere con la capacità occupazionale dell'azienda e che, invero, penalizza le emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano in regioni densamente popolate.

Al punto I.4. del ricorso introduttivo la ricorrente ha quindi rilevato che ove dovesse ritenersi che il DPR 146/17 sia stato integralmente "legificato" con il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, il provvedimento di esclusione impugnato risulterebbe illegittimo per violazione di legge, segnatamente nella parte in cui la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, se del caso trasfusa in legge, ha previsto quale requisito ai fini dell'ammissione, quello del numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda.

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, rubricato: **"II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DELLE AMMESSE AI CONTRIBUTI, OVE PUBBLICATE, NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE."** la ricorrente ha evidenziato che l'illegittima estromissione della ricorrente determina l'illegittimità derivata delle graduatorie delle domande ammesse ai contributi per l'anno 2018, ove approvate.

A seguito della camera di consiglio del 09.09.2019 la sezione terza TER del TAR Lazio, con Ordinanza cautelare n. 5650/2019: *"Considerato, al primo esame consentito nella sede cautelare, che il ricorso si presenta assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris, alla luce dell'orientamento espresso dalla Sezione in analogo fattispecie (cfr. ord. 28 marzo 2019, n. 1904); Considerato in particolare che, dovendosi tener conto ex art. 4, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 146/17 anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, l'amministrazione se, per un verso, non sembra avere (almeno allo stato) fornito concreti elementi indicativi dell'eventuale fittizietà dei rapporti di lavoro richiamati nelle gravate determinazioni, per altro verso, avuto riguardo all'ipotizzata elusione dell'obiettivo del sostegno all'occupazione nel settore "in presenza di assunzioni di durata talmente breve da non determinare l'effettivo e stabile incremento occupazionale" (cfr. nota 16.5.2019), non pare aver definito con sufficiente chiarezza le modalità di individuazione di assunzioni ad tempus "non elusive" ha accolto la domanda cautelare "ai fini del riesame" fissando **la discussione del merito per il giorno 3 giugno 2020.***

Con provvedimento dell'11.10.2019 il Ministero, in asserita ottemperanza all'ordinanza cautelare citata, procedeva al

riesame ribadendo l'esclusione per l'annualità 2018.

In data 10.12.2019 la ricorrente ha quindi presentato motivi aggiunti al ricorso n. 10235/19.

In particolare con il primo motivo aggiunto rubricato **"I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 – MOTIVAZIONE ERRONEA – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.;- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA."** la ricorrente, al punto I.1. ha censurato il provvedimento di riesame poiché il Ministero, nonostante l'esplicito richiamo nell'Ord. Caut. n. 5650/19 alla propria precedente ordinanza caut. 28 marzo 2019, n. 1904 è ancora una volta tornato sulla presunta natura fittizia delle assunzioni effettuate da Mediasix chiedendo alla società cospicua documentazione regolarmente depositata ma di fatto ignorata dal Ministero che ha proceduto alla conferma dell'esclusione ancora una volta sulla base di un'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), del DPR n.146/17, non soltanto non tipizzata dalla stessa, ma ne viola la formulazione letterale e teleologica, oltre ad appare finanche di incerto significato cronologico ed altrettanto incerta applicazione concreta, non essendo chiaro come vada "perimetrato" il concetto di "durata apprezzabile" formulato e sostenuto dall'amministrazione. Sul punto lo stesso TAR ha già contestato all'amministrazione, nell'ord. caut. n. 5655/19, di non aver "... definito con sufficiente chiarezza le modalità di individuazione di assunzioni ad tempus "non elusive" e tale elemento resta del tutto incerto ed indefinito anche a seguito del prescritto riesame ed anche a fronte della affermazione secondo la quale in almeno un caso l'Amministrazione avrebbe individuato "...il carattere di assunzioni ad tempus "non elusive"" nell'impiego nella compagine aziendale di lavoratori (dipendenti/giornalisti) assunti con contratti di lavoro ad tempus ma di durata tale da garantire un livello di occupazione stabile ...".

Con il motivo I.2. dei motivi aggiunti, la ricorrente ha poi censurato come l'amministrazione nel rendere la propria interpretazione abbia finito per confondere il dato del numero di dipendenti necessario e sufficiente ai fini dell'accesso ai contributi, con quello inerente l'assegnazione del punteggio corrispondente al numero dei dipendenti, laddove la norma del DPR 146/17 ha inteso scindere nettamente i due dati, ancorando l'accesso ai contributi ad un dato fisso (numero di dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda) e favorendo con un punteggio maggiore le assunzioni più numerose.

Con il motivo I.3. dei motivi aggiunti la ricorrente ha posto in evidenza come l'interpretazione offerta dal Ministero della norma in questione è smentita in fatto dalle risultanze della applicazione "sul campo" della normativa che ha visto l'approvazione di graduatorie nelle quali le emittenti che si sono viste collocare nei primi 100 posti non corrispondono a quelle che vantano un maggior numero di dipendenti, bensì a quelle con il più alto punteggio conseguito sul dato Auditel che non soltanto non ha nulla a che vedere né con la capacità occupazionale dell'azienda, né con il pluralismo dell'informazione, né tantomeno con la qualità della informazione, ma che, in maniera inequivocabile, penalizza fortemente le sole emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano nelle regioni più densamente popolate. E' il caso di "CALABRIA TV" che con soli 378,744 punti nell'AREA A, (meno di quelli che avrebbe TSEI), si trova all'ottantacinquesimo posto con 340.576,34 euro di contributo; tale importo è palesemente superiore al costo dei dipendenti e la sua posizione in graduatoria deriva prevalentemente dal punteggio Auditel, quindi non correlabile alla capacità occupazionale. Da qui anche l'eccesso di potere per sviamento che emerge palese anche dalla affermazione secondo la quale *"Per tali medesimi motivi codesta Società era stata già esclusa dalla procedura di concessione di contributi per le annualità 2016 e 2017. Pertanto, eseguito il riesame richiesto dal Tar Lazio con l'ordinanza n.5650/2019, si conferma l'esclusione di MEDIASIX S.r.l dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale, confermando i motivi indicati nella nota dell'11.7.2019"*. Trattandosi di procedimento sub iudice, infatti, l'amministrazione aveva l'obbligo di effettuare un riesame autonomo e non meramente appiattito e omologato, mentre la stessa amministrazione ammette di aver assunto quella decisione per non discostarsi da quanto già deciso.

Con il motivo I.4. dei motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato che ove dovesse ritenersi che il DPR 146/17 sia stato integralmente "legificato" con il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, il provvedimento di esclusione impugnato risulterebbe illegittimo per violazione di legge, segnatamente nella parte in cui la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, se del caso trasfusa in legge, ha previsto quale requisito ai fini dell'ammissione, quello del numero di dipendenti al momento della presentazione della domanda pacificamente rispettato dalla ricorrente.

Con il secondo motivo aggiunto rubricato **"II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DELLE IMPRESE AMMESSE AI CONTRIBUTI, NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE."** Mediasix ha censurato anche la graduatoria definitiva medio tempore approvata con decreto direttoriale 0061059 del 14.10.2019, per illegittimità derivata nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente.

\*\*\*\*\*

**I CONTROINTERESSATI** inseriti nella graduatoria per l'annualità 2018 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 1066/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

**1** **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7

2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina  
3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia  
4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21  
5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue  
6 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre  
7 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA  
8 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television  
9 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO  
10 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24  
11 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD  
12 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA  
13 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24  
14 **T.L.T. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE  
15 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8  
16 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA  
17 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA  
18 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMEDENA  
19 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO  
20 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY  
21 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83  
22 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9  
23 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA  
24 **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA  
25 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE  
26 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV  
27 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV  
28 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR  
29 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR EWS  
30 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE  
31 **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA  
32 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO  
33 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO  
34 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV  
35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV  
36 **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO  
37 **TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE  
38 **STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1  
39 **RTV 38 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38  
40 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO  
41 **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD  
42 **TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO  
43 **RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA  
44 **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia  
45 **OTTO PRODUCTION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL  
46 **TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO  
47 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A  
48 **IL GELSOMINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7  
49 **RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV PARMA  
50 **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24  
51 **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI  
52 **R.V.M. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO  
53 **TELE RENT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 gold  
54 **FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO  
55 **CANALE 50 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE  
56 **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV  
57 **MASTERMEDIA CLUB S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio STUDIO 100 TV  
58 **"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"** in persona del l.r.p.t. per il marchio  
PRIMATIVVU' 2  
59 **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV  
60 **RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8  
61 **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI

- 62 **RETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESETTE (RETE 7)
- 63 **TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
- 64 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
- 65 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- 66 **FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
- 67 **GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE** in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
- 68 **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
- 69 **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- 70 **TELETRURIA 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
- 71 **TELEMAREMMA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
- 72 **GTV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESANTERNO
- 73 **OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
- 74 **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENINO TV
- 75 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- 76 **ROSENGARTEN S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO BOLZANO 33
- 77 **TV LIBERA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
- 78 **RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
- 79 **TOSCANA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
- 80 **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- 81 **R.E.I. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
- 82 **TELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
- 83 **PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
- 84 **UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
- 85 **CANALE DIECI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
- 86 **TELEBELLUNO - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebennunodolomiti
- 87 **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
- 88 **RETE KALABRIA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
- 89 **SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
- 90 **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDHON
- 91 **TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 92 **R.E.I. CANALE 103 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- 93 **RETE 55 EVOLUTION S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R55
- 94 **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 95 **T.A. FORMAT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- 96 **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- 97 **CANALE MARCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E'TV MARCHE
- 98 **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- 99 **TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- 100 **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 101 **R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- 102 **CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 103 **RETE SUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SUD
- 104 **GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- 105 **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- 106 **OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE
- 107 **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- 108 **SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- 109 **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio t.c.s. Tele Costa Smeralda
- 110 **RADIO GUBBIO S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- 111 **RETE ORO -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE ORO
- 112 **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 113 **IRPINIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- 114 **ULTIMA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ULTIMA TV
- 115 **INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 116 **AGEBAS - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV
- 117 **ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
- 118 **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- 119 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- 120 **PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA

- 121 T.E.F. - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- 122 TELEREGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 123 TELE VCO 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- 124 RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 125 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 126 TV1 SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- 127 CANALE 85 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 85
- 128 WITEL S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 129 TELERADIO SCIACCA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRS - TELE RADIO SCIACCA
- 130 NETTUNO TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio NETTUNO TV
- 131 TVP ITALY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- 132 TOPTEL SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALEZERO
- 133 RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 134 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE DUE
- 135 TELEREGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 136 PLURISERVICES S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 137 ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- 138 ON AIR SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS
- 139 MEDIACOM S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio AMICA 9 TV
- 140 TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.) in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESARDEGNA
- 141 TELEFOGGIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFOGGIA
- 142 ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- 143 IMPERIA TV SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 144 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Antenna10
- 145 TV OGGI - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV OGGI CINEMA
- 146 ESPERIA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV SRL
- 147 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEAMBIENTE ABRUZZO
- 148 VOXSON TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR VOXSON
- 149 TRIVENETA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA
- 150 MEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA in persona del l.r.p.t. per il marchio Telemia
- 151 TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TPN
- 152 TELESSETTELAGHI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESSETTELAGHI
- 153 PIRENEI - S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 154 DELTA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- 155 VIDEOTOLENTINO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOTOLENTINO
- 156 ROSI SRL SEMPLIFICATA in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 157 FIN TELEVISION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE P
- 158 TELE SOL REGINA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE SOLREGINA
- 159 TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMO K
- 160 TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per marchio TLT MOLISE 1
- 161 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio studio 5
- 162 NEW CIAK TELESUD S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- 163 ARCA PUGLIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio SHARING TV
- 164 S.T.V. SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio STV
- 165 TELE A 57 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A 57
- 166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio tm

\*\*\*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 1066/2020 del 24.01.2020, pubblicata il 27.01.2020 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 10235/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 27/02/2020

Avv. Margherita Zezza  
Avv. Massimo Romano  
Avv. Giuseppe Ruta